

ADEMPIMENTI

Antiriciclaggio: non dimentichiamoci dell'autovalutazione dello studio

di **Ennio Vial**



Gli [articoli 15](#) (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati) e [16](#) (Procedure di mitigazione del rischio) del D.Lgs. 231/2007 impongono ai **professionisti** di individuare il rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo cui **loro stessi sono esposti** nello svolgimento della propria attività professionale, nonché valutare le **conseguenze** che ne potrebbero derivare, adottando (ove necessario) opportuni presidi di mitigazione.

Lo scopo dell'**autovalutazione** del rischio è, infatti, quello di poter adottare tempestivamente presidi e procedure adeguati alla natura e alla dimensione del professionista obbligato, al fine di **mitigare** i rischi rilevati.

Come prescrivono le Regole Tecniche del CNDCEC, nello specifico la regola tecnica 1), la corretta metodologia di autovalutazione del rischio si sviluppa nelle seguenti fasi di attività:

1. **identificazione del rischio inerente;**
2. **analisi delle vulnerabilità;**
3. **determinazione del rischio residuo.**

Utili indicazioni sono poi sviluppate nelle [Linee Guida del CNDCEC](#).

Per quanto attiene all'individuazione del "**rischio inerente**", si tratta di un processo di raccolta di informazioni e **mappatura** della clientela del professionista autonomo o dello studio, al fine di determinare i **rischi attuali o potenziali** cui si è esposti nell'ambito dell'attività svolta.

Il **livello del rischio inerente**, infatti, si misura sulla base delle **risultanze** che emergono calcolando il **rischio effettivo**, individuato dal professionista, in sede di adeguata verifica dei vari clienti.

In sostanza, un professionista/uno studio avrà un rischio inerente tanto più elevato (voto da 1 a 4) se più del 40% della propria clientela, in sede di “adeguata verifica”, è stata ritenuta ad alto rischio ovvero opera in aree geografiche ad alto rischio.

Per quanto attiene, invece, l’analisi della “**vulnerabilità**”, anche qui il voto va da 1 a 4.

Il professionista/lo studio professionale deve valutare se implementa correttamente i seguenti punti:

- **formazione;**
- **organizzazione** degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
- organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;
- organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull’uso del contante.

In sostanza, le linee guida prescrivono al professionista di strutturare lo studio in modo che venga sempre assicurata un’**idonea procedura in materia di antiriciclaggio**, partendo dalla formazione del personale dedicato a raccogliere i documenti dei clienti, per concludere con la capacità di individuare e comunicare una “segnalazione di operazione sospetta”.

Da ultimo, alla determinazione del **rischio residuo** si perviene posizionandosi nella matrice proposta di seguito, sulla base dei risultati ottenuti individuando:

- il rischio inerente;
- il livello di vulnerabilità.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 40%)	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	Abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	Poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	Non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione = 60%)			

La matrice, che determina il livello di rischio residuo, si basa su una **ponderazione del 40% del rischio inerente e del 60% della vulnerabilità**, muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo.

L'autovalutazione del rischio deve essere svolta con **cadenza triennale**, salva la facoltà di procedere al relativo **aggiornamento** quando il soggetto obbligato ne valuti la necessità o lo ritenga opportuno, anche in esito ai processi di analisi interna e definizione dei vari presidi.